



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 192 DEL 22.11.2020
(art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020 RECANTE ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE, PUBBLICHE E PRIVATE, DI OGNI ORDINE E GRADO. - PROROGA DEI TERMINI E DETERMINAZIONE SUGLI ASILI NIDO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE con l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 190 in data 12 novembre 2020, emessa ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per le ragioni ivi rappresentate – e riconducibili alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 - si disponeva la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle private e paritarie, fino al 21 novembre 2020 in perfetta sincronia di merito e di tempi con il DPCM 3 novembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».* (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

RICHIAMATE altresì:

- L'ordinanza del Ministro della Salute in data 4 novembre 2020, ai sensi della quale la Calabria rientra tra le Regioni ad alto rischio (“zone rosse”) in relazioni alle quali si applicano le misure di contenimento di cui all'art. 3 del DPCM sopra citato;
- L'ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 87 in data 14.11.2020, recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale.”*, le cui misure di contenimento indicavano un termine nella data del 28 novembre 2020.
- La nota della stessa Regione Calabria Prot. 372794 del 15 Novembre 2020, contenente precisazioni in ordine all'ordinanza n. 87/2020, consistenti nella non applicabilità dell'ordinanza medesima ai servizi educativi 0-3 anni che, pertanto, possono regolarmente svolgersi nel rispetto delle misure fissate nell'ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020 come integrate dall'ordinanza n. 65 dell' 8 settembre 2020.

ATTESO CHE l'art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM di cui sopra precisava che *“fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”*;

CHE, viceversa, l'ordinanza regionale di cui sopra disponeva, sull'intero territorio regionale, *“la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti ai sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate”*.

RAVVISATO l'intento della Regione Calabria di conformarsi integralmente alle disposizioni contenute nel DPCM, come peraltro evincibile dall'ordinanza regionale n. 84 del 7 novembre 2020, che si richiama integralmente alle misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 afferente le cc.dd. “zone rosse”;

DATO ATTO, pertanto, di dare corso all'attività in presenza non solo a favore dei discenti con disabilità, ma anche a beneficio di quelli con bisogni educativi speciali, esattamente come esplicitato dall'art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020;

RITENUTO, conseguentemente, di prorogare l'ordinanza sindacale n. 190 del 12 novembre 2020 fino al 28 novembre s.a. in conformità ai contenuti di cui all'art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM 3 novembre 2020 al fine di conformarsi temporalmente al termine indicato nell'ordinanza regionale n. 87 del 14.11.2020:

RITENUTO altresì di prendere atto delle precisazioni esplicative contenute nella nota regionale prot. 372794 del 15 Novembre 2020 in ordine all'ordinanza n. 87/2020, addivenendo con decorrenza immediata allo svolgimento della didattica in presenza in relazione ai servizi educativi 0-3 anni che, pertanto, possono regolarmente svolgersi nel rispetto delle misure fissate nell'ordinanza n. 63 del 21 agosto 2020, come integrate dall'ordinanza n. 65 dell' 8 settembre 2020;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

di prorogare le prescrizioni e gli effetti dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 120 del 12.11.2020 **fino al 28.11.2020** al fine di conformare temporalmente le disposizioni sindacali di sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole private e quelle paritarie, al termine indicato dall'ordinanza regionale n. 87 del 14 novembre 2020;

di dare atto che la sospensione della didattica in presenza non si applica agli asili nido - servizi educativi 0-3 anni, che potranno regolarmente svolgersi con decorrenza immediata con attività in presenza nel rispetto delle misure fissate nell'ordinanza regionale n. 63 del 21 agosto 2020, come integrate dall'ordinanza regionale n. 65 dell' 8 settembre 2020;

INVITA

in ossequio alla deroga contemplata nell'art. 3, comma 4, del DPCM 3 novembre 2020 (e recepita nella predetta ordinanza sindacale), i **Dirigenti scolastici** a valutare la possibilità di svolgere attività in presenza *"qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata"* nonché ad attivare forme di DAD in aula per quei docenti che avessero problemi di connessione dalla propria abitazione o da altro luogo di loro disponibilità ;

INVITA altresì

gli stessi Dirigenti scolastici a vigilare affinché tutti i discenti siano dotati di idonei dispositivi digitali per svolgere con adeguatezza la didattica a distanza.

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il termine di 60 gg. Oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo online, sulla *Home Page* del Sito istituzionale e venga trasmessa ai Dirigenti scolastici, ivi compresi i titolari della Scuole private e paritarie, alla Regione Calabria, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza ed ai Carabinieri di Corigliano-Rossano.

Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

